

# Confermata la detrazione IVA per le auto al 40%

Publicata sulla Gazzetta dell'Ue la decisione di esecuzione che concede la misura di deroga fino al 31 dicembre 2019

/ **Simonetta LA GRUTTA**

Con la decisione di esecuzione n. [1982](#) dell'8 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 novembre, il Consiglio dell'Unione ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare, fino al **31 dicembre 2019**, una misura speciale di **deroga** alle disposizioni della Direttiva [2006/112/CE](#) in tema di limiti alla detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di alcune tipologie di mezzi di trasporto e sulle spese connesse.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, si è dunque concluso l'iter previsto dall'[art. 395](#) della Direttiva 2006/112/CE, che ha preso le mosse dalla lettera – protocollata dalla Commissione lo scorso 31 marzo – con la quale la Repubblica italiana aveva chiesto di **prolungare** l'efficacia della misura di deroga traspunta nell'[art. 19-bis](#), comma 1, lett. c) del DPR 633/72. Tali disposizioni limitano il diritto di **detrarre l'IVA** assolta sull'**acquisto di veicoli** stradali a motore (ad eccezione dei trattori agricoli o forestali), normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La norma impone limitazioni anche al diritto alla detrazione dell'IVA assolta sulle **spese** connesse a detti veicoli sia che si tratti di beni (quali, ad esempio, componenti e ricambi, carburanti e lubrificanti, ecc.), sia che si tratti di prestazioni di servizi (quali, ad esempio, custodia, manutenzione, riparazione, ecc.).

Per gli acquisti dei veicoli e per le spese connesse è stabilito che l'imposta possa essere recuperata solo parzialmente, in base a una percentuale prestabilita e fissata nella misura del **40%**. La limitazione citata non è applicabile ad alcune categorie di veicoli quali, ad esempio, i taxi, i veicoli utilizzati dalle scuole guida per

la formazione, quelli destinati al noleggio o al leasing, quelli utilizzati dagli agenti di commercio.

La limitazione di cui trattasi comporta, al contempo, l'**esonero**, per i soggetti passivi IVA, dall'obbligo di **contabilizzare**, ai fini fiscali, l'**utilizzo privato**.

La misura di deroga in parola era stata inizialmente concessa nel 2007 fino al 31 dicembre 2010 (Decisione di esecuzione [2007/441/CE](#) del Consiglio del 18 giugno 2007) e prorogata dapprima fino al 31 dicembre 2013 (Decisione di esecuzione [2010/748/UE](#) del Consiglio del 29 novembre 2010) e successivamente fino alla **fine dell'anno** in corso (Decisione [2013/679/UE](#) del Consiglio del 15 novembre 2013).

## Inizialmente la deroga era stata concessa fino al 31 dicembre 2010

La proroga permette il raggiungimento di due obiettivi: ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi e contrastare l'evasione fiscale.

In verità, per principio generale, il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA a lui addebitata a titolo di **rivalsa** in relazione agli acquisti o alle importazioni di beni e agli acquisti di servizi effettuati per porre in essere operazioni soggette al tributo. Al contempo, l'utilizzazione per uso privato di un bene destinato all'impresa è assimilata alle prestazioni di **servizi** a titolo **oneroso**. Tuttavia, sarebbe particolarmente oneroso per il soggetto passivo dimostrare e per l'Amministrazione finanziaria verificare l'esatta suddivisione tra uso "commerciale" e uso privato dello stesso veicolo.

L'elevato numero di veicoli circolanti, aventi uso promiscuo, comporta poi un **elevato rischio di evasione** fiscale, che deve essere contenuto.